

0461247973

REG_CCT

Prot. 0006247 del 24/11/2009



Comune di Lavis (TN)

38015 Lavis (TN), via Matteotti, 45
tel. 0461/248111, fax 0461/246327

Prot.n. 17235 /GEN
Prot.n. 4565 /PM/Nn

Lavis, 19/11/2009

OGGETTO : Limitazioni al traffico e altre disposizioni per il contenimento degli inquinanti atmosferici in adesione al Piano di Azione provinciale PERIODO NOVEMBRE 2009 - MARZO 2010.
ORDINANZA N. 193 /2009.

IL SINDACO

Premesso che il Ministro dell'Ambiente con D.M. 02/04/2002 n. 60 recepisce le direttive 1999/30/CE concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, ossido e biossido di azoto, particelle di piombo nonché la direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria per il benzene ed il monossido di carbonio, stabilendo conseguentemente, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 04/08/99 n. 351, nuovi valori limite e le soglie di allarme;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2051 dd. 21/09/07 con la quale, ai sensi del D.Lgs 351/1999, è stato approvato il Piano Provinciale di Tutela della qualità dell'aria;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2350 dd. 26/10/07 con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 7, del D.Lgs 351/1999, e dell'art. 2, del D.P.P. n. 9-99/Leg. dd. 13/05/02, il Piano di Azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici (periodi novembre 2007 - marzo 2008, novembre 2008 - marzo 2009);

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2684 dd. 06/11/09 con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 7, del D.Lgs 351/1999, e dell'art. 2, del D.P.P. n. 9-99/Leg. dd. 13/05/02, il Piano di Azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici (periodi novembre 2009 - marzo 2010, novembre 2010 - marzo 2011);

posto che i provvedimenti sopra citati individuano il complesso delle misure da adottare per il contenimento degli inquinanti atmosferici (PM 10 - particolato sottile con diametro inferiore a 10 micron, NO2 - biossido di azoto);

preso atto che il Piano di azione succitato prevede la possibilità di introdurre provvedimenti di emergenza qualora si verificano frequenti e ripetuti superamenti dei limiti medi giornalieri degli inquinanti;

ritenuto che l'inquinamento atmosferico costituisce un pericolo per la salute umana e che risulta necessario pertanto adottare dei provvedimenti idonei alla sua salvaguardia, nel breve e nel lungo periodo, contribuendo al miglioramento della qualità dell'aria, ed in particolare :

- a) evitare di bruciare all'aperto i residui vegetali (sterpaglie, residui di potatura, etc.);
- b) curare il rispetto delle temperature massime negli edifici di proprietà comunale;
- c) raccomandare alla cittadinanza il rigoroso rispetto dei valori massimi consentiti relativamente alla temperatura all'interno degli edifici, rispettivamente fissata in 18° C (+ 2° C di tolleranza) per gli edifici in cui si svolge attività industriale e di 20° C (+2° C di tolleranza) per le abitazioni;

0461247973

- d) eseguire o incrementare il lavaggio delle strade
- e) definire ed adottare limitazioni progressive alla circolazione dei veicoli più inquinanti;
- f) ~~indire una o più giornate di fermo totale del traffico anche al fine di sensibilizzare la popolazione ad un uso maggiormente responsabile dei veicoli a motore;~~

Ritenuto opportuno adeguarsi al piano di azione provinciale così da coordinarsi con i comuni ad esso aderenti e conseguentemente adottare, sulla base delle disposizioni in esso contenute, provvedimenti restrittivi della circolazione veicolare per il periodo 23/11/2009 - 31/03/2010, vietando la circolazione alle categorie di veicoli di seguito indicati, tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, con orario 07.00 -10.00 e 16.00-19.00.

Inoltre, qualora si verifichi il ripetuto e prolungato superamento delle soglie previste di inquinamento atmosferico, il Nucleo Operativo previsto da piano di azione coordinatamente con il Consorzio dei Comuni Trentini, potrà decidere ulteriori interventi mirati alla salvaguardia della salute umana come sin da subito indica nell'estensione dei divieti sopra indicati a tutta la fascia oraria 7:00 - 19:00 fino al rientro dei valori consentiti;

Considerato che fra le maggiori fonti di emissione degli inquinanti atmosferici vi è il traffico stradale;

visto il D.Lgs. del 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente";

visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 2 aprile 2002 n. 50 di recepimento delle direttive europee 1999/30/CE nonché 2000/69/CE di fissazione di nuovi valori limite di qualità dell'aria ambiente per alcuni inquinanti;

visto l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L;

visti gli artt. 5 comma 3, 6, 7 e 37 del D.Lgs. 285/92, C.d.S.;

ritenuta la propria competenza a provvedere in merito,

INVITA

- a) tutta la popolazione ad un uso parsimonioso dell'automobile per la mobilità urbana, privilegiando l'uso dei mezzi pubblici e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, mantenendo altresì in buono stato di efficienza i dispositivi di combustione e scarico dei veicoli;
- b) a rispettare il divieto di bruciare all'aperto residui vegetali quali sterpaglie, residui di potatura, etc.;
- c) a gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici nel rigoroso rispetto dei valori massimi consentiti relativamente alla temperatura all'interno degli edifici, rispettivamente fissata in 18° C (+ 2° C di tolleranza) per gli edifici in cui si svolge attività industriale e di 20° C (+2° C di tolleranza) per le case di civile abitazione, utilizzando solo le tipologie di combustibile previste dalla legge per una corretta combustione e limitando al minimo indispensabile gli orari di accensione.

INVITA ALTRESI'

in caso di situazioni di emergenza, di ripetuto e prolungato superamento delle soglie previste di inquinamento atmosferico, a non utilizzare impianti a legna presso le abitazioni civili dotate di altri sistemi di riscaldamento funzionanti a metano o gpl,

ORDINA

- A) su tutte le strade di comunali, poste all'interno dei centri abitati del Comune di Lavis ed altresì provviste di idonea segnaletica di divieto, l'istituzione del divieto di transito dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni esclusi sabato e festivi nel periodo compreso fra il 23/11/2009 e il 31/03/2010 alle categorie di veicoli di cui sotto :

PERIODO	ORARIO	GIORNATE	CATEGORIE DI VEICOLI
dal 23/11/2009 al 31/03/2010	7 - 10 16 - 19	Tutti i giorni ESCLUSI sabato e festivi	AUTOVEICOLI A BENZINA "EURO 0"
			AUTOVEICOLI DIESEL "EURO 0 e EURO 1"
			MOTOCICLI "EURO 0 e EURO 1"

ORDINA INOLTRE

Qualora nel periodo di applicazione della presente ordinanza si verifichi un prolungato superamento dei valori limite e delle soglie di inquinamento atmosferico previsti dalla normativa vigente, a decorrere dalle ore 07.00 del giorno successivo a quello in cui giunga specifica comunicazione in merito alla necessità di adozione di un provvedimento di urgenza, da parte del Nucleo Operativo previsto dal Piano di Azione in coordinamento con il Consorzio dei Comuni Trentini,

- B) l'estensione delle limitazioni di cui al punto A) dalle ore 7:00 alle 19:00 di tutti i giorni esclusi sabato e festivi.

Il divieto di cui al punto B) cesserà la sua efficacia a decorrere dal giorno in cui sarà comunicato il rientro dei valori degli inquinanti atmosferici nei limiti previsti.

Rimangono escluse dai divieti di cui ai punti A) e B) le seguenti strade :

- a) SS12 (via Nazionale);
- b) SS612 (via Cembra);
- c) SP131 (Strada del Vino);
- d) SP95 (via Paganella);
- e) Lavis - zona industriale : il tratto compreso nelle vie Zandonai, Negrelli e G. di Vittorio sino al raccordo con la circonvallazione Trento Nord - Rocchetta;
- f) Via Filos, compreso il tratto di cavalcavia verso il Comune di Zambana in località Aicheri.

0461247973

Rimangono escluse dai divieti di cui al punti A) e B) le seguenti categorie di veicoli:

- a) veicoli alimentati a GPL o metano o bifuel (benzina-metano, benzina-GPL), elettrici od ibridi regolarmente omologati o dotati di filtro antiparticolato (FAP);
- b) ambulanze, autoveicoli di medici, veterinari ed operatori sanitari in visita urgente ed autoveicoli per il trasporto di prodotti farmaceutici di ospedali e farmacie;
- c) veicoli del trasporto pubblico scolastico e veicoli adibiti a trasporto pubblico da piazza e da noleggio, autoveicoli della Forze di Polizia, Forze Armate, VV.F. e dei servizi di soccorso pubblico;
- d) veicoli adibiti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti;
- e) veicoli adibiti al trasporto del pane, del latte e dei generi alimentari deperibili;
- f) veicoli utilizzati per la distribuzione della posta e dei giornali;
- g) autoveicoli destinati all'assistenza domiciliare ed al trasporto di pasti confezionati per mense o comunità ovvero da consegnarsi presso il domicilio di privati convenzionati;
- h) mezzi adibiti al servizio di portatori di handicap e segnalati dall'apposito contrassegno o guidati da soggetti portatori di handicap con patente speciale ed adattamenti;
- i) veicoli dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale o statale, Trentino Servizi, Enel, Telecom, Ferrovie dello Stato e di tutte le società di servizio pubblico quando ciò si renda indispensabile per l'adempimento dei propri servizi d'istituto;
- j) veicoli utilizzati dal personale provinciale durante lo svolgimento di attività di ispezione ambientale o di servizi di reperibilità provinciale connessa all'attività di protezione civile;
- k) autoveicoli in dotazione agli istituti di vigilanza privata e trasporto valori inequivocabilmente riconoscibili come tali per i servizi di competenza;
- l) autoveicoli delle testate giornalistiche e radiotelevisive riconoscibili mediante scritte o stemma esterni;
- m) veicoli con targa straniera condotti da persone residenti all'estero;
- n) veicoli in proprietà di autoscuole per attività di esame e di insegnamento alla guida;
- o) macchine agricole impiegate in attività agricole e comunque sul percorso necessario a raggiungere i fondi aziendali;
- p) veicoli muniti di targa prova;
- q) veicoli con a bordo almeno tre persone, sempre presenti durante la marcia ovvero veicoli omologati per due posti, con due persone a bordo sempre presenti durante la marcia (car pooling);
- r) veicoli impiegati dagli operatori del commercio ambulante nel mercato settimanale in Lavis, nelle fiere e nell'ambito di manifestazioni autorizzate;
- s) veicoli di lavoratori in servizio presso aziende pubbliche o private il cui turno di lavoro abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico, limitatamente al percorso tra l'abitazione ed il luogo di occupazione, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la disagiata articolazione del turno di lavoro;
- t) autoveicoli a servizio dei ministri di culto per l'esercizio delle loro funzioni;
- u) veicoli utilizzati da imprese o artigiani impegnati in attività lavorativa all'interno dell'area di cui al punto A), veicoli utilizzati da titolari o dipendenti di attività commerciali o pubblici esercizi aventi sede all'interno dell'area di cui al punto A);
- v) veicoli di clienti degli esercizi alberghieri limitatamente al percorso necessario a raggiungere l'albergo.
- w) veicoli di proprietà o in uso esclusivo a soggetti residenti o comunque dimoranti in aree/località del comune di Lavis nelle quali non risulta possibile avvalersi del trasporto pubblico.

0461247973

La Polizia Municipale è autorizzata a rilasciare deroghe in particolari e motivate circostanze purché limitate ed altresì compatibili con gli obiettivi del presente provvedimento.

L'inosservanza delle disposizioni concernenti la limitazione al traffico veicolare sarà punita con la sanzione prevista dall'art. 7, comma 13, C.d.S.; sono temporaneamente sospese tutte le Ordinanze in contrasto con la presente.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale – Area Tecnico Manutentiva.

DISPONE INFINE

che la presente ordinanza sia resa nota mediante :

- pubblicazione all'Albo Pretorio;
- apposizione di idonea segnaletica in loco e preavviso secondo le prescrizioni del codice della Strada;
- l'eventuale sospensione di efficacia della presente ordinanza sarà resa nota mediante rimozione o copertura della relativa segnaletica stradale di preavviso o divieto,

AVVISA CHE

Contro gli inadempienti si procederà a norma di legge.

Avverso alla presente ordinanza, può essere proposto ricorso, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art 37, comma 3, C.d.S., con gli effetti e le procedure di cui all'art 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.



IL SINDACO
Graziano Pellegrini

- REGISTRO ORDINANZE
- ALBO COMUNALE
- COMANDO P.M. "AVISIO"
- STAZIONE DEI CARABINIERI
- UFFICIO TECNICO COMUNALE
- CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI
- STAZIONE V.V.F. VOLONTARI
- ASIA
- TARENTINO TRASPORTI
- MARCO ECCLI REISEN

Sede municipale
Sede municipale
Lavis
Lavis
Area Tecnico Manutentiva – Lavis
Trento
a mezzo fax 0461/240857
a mezzo fax 0461/240235
a mezzo fax 0461/031407
a mezzo fax 0471/884489